



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Risorse

Servizi educativi, scolastici e sociali



AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "ROBERTO VIGHI" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio educativo all'interno del nido d'infanzia comunale denominato "Roberto Vighi", situato a Casalecchio di Reno in Via Puccini n. 17 con ingresso per le famiglie in Via Porrettana n. 482, con l'uso gratuito degli annessi locali.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere attivati a partire dall'anno educativo 2022-2023 e così di anno in anno sulla base del calendario scolastico/educativo stabilito dal Comune di Casalecchio di Reno; tale calendario prevede l'attivazione del servizio indicativamente dall'ultima settimana di agosto (con attività non frontali) fino all'apertura dell'anno educativo/scolastico (con attività frontale) e con termine alla fine del mese di giugno dell'anno successivo, esclusi i periodi di chiusura dei servizi per le festività pasquali e natalizie, fatta salva l'eventuale attivazione di periodi di prolungamento dei servizi, in particolare nel mese di luglio il servizio dovrà essere garantito per gli utenti che ne facciano richiesta (attività integrativa estiva denominata "Luglio al nido").

Art. 2 – DURATA

La durata del contratto è fissata per n. 3 (tre) anni scolastici/educativi, indicativamente dal 01.09.2022 al 31.07.2025, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni educativi/scolastici (dall'01.08.2025 al 31.07.2027), ai medesimi patti e condizioni, e di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, così come previsto all'art. 106 comma 11 del vigente Codice dei Contratti. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza necessità di disdetta.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

Art. 3 – VALORE PRESUNTO E CORRISPETTIVI

L'importo globale a base di gara, per l'acquisizione dei servizi, è al netto degli oneri fiscali come da documento denominato: **“Calcolo degli Importi”** che costituisce parte integrante al progetto.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente Committente. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Committente ha calcolato sulla base della tabella ministeriale CCNL Cooperative Sociali, attualmente vigente. Il numero dei bambini frequentanti è stato quantificato, in via ipotetica, sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (variabilità del numero iscritti, assenze, rinunce per motivi di salute, tipologia di frequenza, ecc.) quindi potrà essere soggetto a variazione. L'eventuale variazione del numero degli utenti non dà luogo a variazione del prezzo di aggiudicazione.

Il valore dell'appalto è, pertanto, meramente presuntivo e non vincola l'Ente Committente in quanto il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dal numero reale di bambini frequentanti anno per anno.

Le opzioni di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni e di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20% costituiscono facoltà che l'Ente Committente può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

Corrispettivo comunale per ogni posto riservato presso il nido d'infanzia Vighi: nel periodo di affidamento della gestione, l'Ente Committente corrisponderà al soggetto gestore la retta mensile che sarà stabilita sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara.

I posti disponibili attualmente all'interno del nido sono **n. 58**, a cui è possibile aggiungere la percentuale di posti aggiuntivi di cui alla direttiva in materia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017 – paragrafo 2.4, pari al 15%. Il nido è suddiviso in **n. 4 sezioni**.

Il numero minimo garantito di posti riservati al Comune di Casalecchio di Reno presso il nido d'infanzia Vighi corrisponde a n. 50 bambini per tutta la durata dell'appalto.

Il Comune si impegna a comunicare annualmente al soggetto gestore, entro il mese di maggio di ogni anno, il numero di posti riservati per l'anno educativo successivo.

Per l'anno educativo **2022/2023**, l'Amministrazione comunale, sulla base delle domande pervenute, ha stabilito di attivare **n. 54** posti presso il nido R. Vighi. Ipotizzando la seguente suddivisione per sezioni:

- n. 3 sezioni miste che accolgano bambini e bambine “Medi/Grandi” fascia dai 12 ai 36 mesi (n. 39 posti);
- n. 1 sezione di bambini e bambine “Piccoli” fascia dai 9 ai 12 mesi (n. 15 posti).

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno educativo, dovesse esaurire la lista di attesa per l'accesso al nido d'infanzia la stessa potrà rimettere tale disponibilità al soggetto gestore che potrà procedere a ricoprire gli eventuali posti vacanti rivolgendosi al libero mercato

con la precedenza agli utenti residenti a Casalecchio di Reno e alle famiglie che lavorano a Casalecchio di Reno. A questi utenti verrà applicata la retta per la frequenza privata.

Art. 4 – FINALITA' ED OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di mantenere una rete di offerta alle famiglie di servizi per la prima infanzia, valorizzando le potenzialità progettuali dei soggetti privati, favorendo un utilizzo flessibile e ottimale della struttura di nido d'infanzia "Roberto Vighi".

L'uso gratuito dei locali del nido in parola ha come finalità specifica il contenimento delle rette per il servizio nido ai residenti nel Comune di Casalecchio di Reno. Gli **spazi e i materiali** vanno organizzati in base alla finalità di:

- assicurare al bambino la possibilità di poter autonomamente usufruire di spazi e materiali in funzione delle sue competenze;
- identificare con ordine e coerenza gli spazi, anche in funzione dell'uso ad essi destinato;
- strutturare una pluralità di zone ben definite che offrano stimolo allo sviluppo delle diverse competenze e opportunità di gioco.

La **giornata** va pensata con l'obiettivo di dare un'organizzazione del tempo con struttura regolare e ricorsiva, in grado di tener conto dei bisogni dei bambini nonché la possibilità di personalizzare i ritmi quotidiani in relazione ai bisogni individuali del singolo bambino.

Il sistema di **relazioni** si esprime nell'ascolto e nell'attenzione per il bambino, nella capacità di riconoscere i bisogni di dipendenza ed autonomia e di fornirgli aiuto e incoraggiamento. La gestione dell'ambientamento e dei momenti di routine, deve essere personalizzata, con attenzione per le differenze culturali e di genere ed interesse per le specificità e le preferenze di ogni bambino. Va privilegiata la dimensione contenuta e la stabilità dei gruppi nello svolgersi delle diverse situazioni.

Art. 5 – CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

L'Appaltatore si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Ente Committente e dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara (al quale l'Ente Committente si riserva, successivamente all'aggiudicazione di inserire integrazioni e/o modifiche non sostanziali).

L'Appaltatore individuerà una figura di responsabile con funzioni di **coordinamento operativo organizzativo e pedagogico** delle attività/servizi in oggetto del presente Capitolato, categoria "E", che dovrà avere un costante rapporto con il coordinatore pedagogico dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia. Questa figura avrà compiti di indirizzo e sostegno organizzativo/gestionale degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze. Tale figura rappresenterà anche il referente dei servizi per il Comune.

Il coordinatore pedagogico dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia ha il compito di verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di definire le azioni correttive necessarie con indicazioni tecniche, osservazioni, momenti di programmazione con il personale dell'Appaltatore, etc.

Il coordinatore pedagogico dell'Unione garantirà la programmazione educativa annuale secondo metodologie omogenee per tutti i servizi comunali, promuoverà sul piano sociale e culturale le tematiche che riguardano l'educazione e la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie, curerà il progetto di inserimento di tutti i bambini e le bambine e curerà il processo di inclusione dei bambini H con bisogni educativi speciali, progetterà gli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi, manterrà i collegamenti con il gruppo di coordinamento pedagogico metropolitano e distrettuale.

Rientra nell'affidamento dei servizi oggetto di appalto la gestione dei **servizi ausiliari**. Per "servizi ausiliari" si intende lo svolgimento delle attività di pulizia degli ambienti e dei materiali dedicati alle attività educative e didattiche. Tale attività dovrà essere eseguita nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie, sia dell'area interna che esterna, in occasione di eventi programmati quali riunioni con i genitori, eventi con partecipazione delle famiglie (es. festa di fine anno) oppure eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per guasti agli impianti, etc.

Per le operazioni di pulizia l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare prodotti, materiali e detergenti a norma di Legge (laddove l'acquisto di tale materiale sia in capo all'Appaltatore) ed in generale l'Appaltatore doterà il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari e ai sensi di Legge facendosene carico direttamente.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Il personale ausiliario dovrà anche collaborare con le educatrici di sezione nel momento del pasto con il compito di aiutare ad educare i bambini ad un corretto approccio al cibo, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL di Bologna, Distretto Reno, Lavino e Samoggia e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dal D.Lgs n. 157/1997.

Al personale collaboratore ausiliario è richiesta la collaborazione alla preparazione della colazione mattutina, merenda mattutina, pranzo e della merenda pomeridiana, pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore di far sì che il personale ausiliario acquisisca l'attestato di formazione per il personale alimentarista livello di rischio 1, ai sensi della L.R. 11/2003, rilasciato dalla competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Con riguardo al **personale** impiegato nella gestione del servizio nido, l'Appaltatore deve garantire il rapporto educatori / bambini stabilito dalla normativa regionale (attualmente non superiore: **1 a 5 bambini per le sezioni 3/12 mesi, 1 a 7 per le sezioni 12/24 mesi, 1 a 10 per le sezioni 24/36 mesi**).

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Appaltatore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative dovranno raccordarsi, oltre che con l'Appaltatore, con il Coordinatore Pedagogico dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia.

Tenuto conto della tipologia di servizio e della normativa vigente, la qualificazione e l'idoneità complessiva degli operatori rappresenta condizione imprescindibile, pertanto sia il personale educativo sia quello ausiliario non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38. Fatto salvo quanto previsto dalla predetta legge, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i

reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

Si ricorda che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Il **personale educativo**, inquadrato nella categoria D, deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla direttiva della Regione E.R. n. 1564/2017 e della Legge n. 2443 del 20 dicembre 2017 (Legge Iori). Inoltre il personale educativo dovrà possedere tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e rispettoso; essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio.

Il personale educativo deve adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

Al fine di rendere efficace la gestione delle attività educative e didattiche e di garantire la coerenza della proposta educativa, gli educatori dell'Appaltatore dovranno partecipare agli incontri periodici di coordinamento con il personale comunale e ai momenti di formazione predisposti nel piano formativo elaborato ogni anno educativo dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale e dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, almeno analogo a quello a cui si attiene il personale educativo del Comune (150 ore), alla formazione, agli incontri con le famiglie (colloqui individuali e incontri plenari), alla presenza nei collettivi di plesso e agli intercollettivi oltre che ad eventi organizzati dall'Ente Committente; per gli eventuali educatori part-time tale monte ore potrà essere ridotto in proporzione.

Il **personale ausiliario** assegnato sul presente appalto dovrà essere inquadrato, come "addetto all'infanzia con funzioni non educative", categoria "B" oltre ad un cuoco, categoria "C" ed un aiutante cuoco, categoria "B". Il personale deve avere adempiuto alla scuola dell'obbligo ed essere in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria previsto dalla Legge Regionale 11/2003.

Per il personale ausiliario va previsto un monte ore minimo di 30 ore annue, per consentire la partecipazione a collettivi, riunioni con i genitori, corsi di formazione.

Con riguardo al continuità educativa e sostituzioni, l'Appaltatore si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nei servizi. In ogni caso, l'eventuale avvicendamento del personale per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, non potrà avvenire nel corso dell'anno scolastico. Il non rispetto di tale prescrizione comporterà l'applicazione della specifica penale prevista ai successivi punti.

Se e quando possibile, va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana con costi interamente a carico dell'Appaltatore.

In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne garantita la sostituzione, fin dal primo giorno, quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa regionale.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare anche per le sostituzioni figure con la stessa qualifica e profilo professionale.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

In caso di **sciopero del personale** dell'Appaltatore si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e Legge 83/2000). L'astensione dal lavoro è ammissibile se ed in quanto considerato servizio non indispensabile.

L'Appaltatore dovrà rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Nel caso di **assemblee sindacali** si dovrà rispettare il preavviso minimo previsto nella contrattazione di Settore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'**aggiornamento professionale** di tutti gli operatori impiegati nel servizio.

Quanto ai **rapporti con l'utenza**, i servizi oggetto del presente appalto sono riservati a minori; vengono designati, pertanto, come utenti dei servizi i bambini iscritti ed i loro genitori.

Poiché l'inserimento del bambino si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, che va mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, sarà cura dell'Appaltatore:

- far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali, fra genitori ed educatori, perché si stabilisca fra loro una reciproca informazione e conoscenza finalizzata ad una fattiva collaborazione;
- consentire la presenza di un genitore in sezione durante il periodo di inserimento, secondo modalità concordate con il Coordinatore Pedagogico e declinate nel piano di inserimento.

Per garantire il reale coinvolgimento dei genitori nell'ambito della programmazione educativa verranno effettuati incontri periodici, almeno due per ogni sezione nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative.

Altre forme di partecipazione e coinvolgimento dell'utenza potranno essere previste e proposte in sede di presentazione del progetto, od anche nel corso del rapporto contrattuale, da parte dell'Appaltatore; le stesse potranno essere attivate una volta approvate dall'Ente Committente.

Le rette di frequenza sono definite ed attribuite all'utenza dall'Ente Committente, che provvederà direttamente alla loro bollettazione e riscossione.

Art. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VARIANTI MIGLIORATIVE.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti **elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara**:

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	Punti 80
Offerta Economica	Punti 20
TOTALE	Punti 100

Le parti del progetto rispetto alle quali gli operatori economici concorrenti potranno proporre **varianti migliorative**, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, sono le seguenti: "Caratteristiche organizzative dei servizi", in particolare: coordinamento gestionale, orari di funzionamento dei servizi, gestione dei locali e dotazione strumentale;

Rispetto alle parti del progetto sopra indicate, e in coerenza rispetto ai criteri di selezione individuati, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative presentate in sede di offerta faranno parte integrante del contratto, salvo che non vengano espressamente rifiutate dall'Ente Committente. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo i livelli qualitativi minimi previsti dal progetto.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la rilevazione della qualità dei servizi, compresa la stesura del report, da effettuarsi a cadenza annuale sulla base di un questionario predisposto in accordo con l'Ente Committente. L'Appaltatore dovrà predisporre i report della rilevazione effettuata evidenziandone i risultati e presentarli entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all'anno educativo/scolastico in corso.

L'Appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi vigenti della Provincia di Bologna.

Per favorire la qualità ed il miglioramento quali/quantitativo del servizio educativo offerto, l'Appaltatore dovrà indicare nel Progetto le modalità specifiche di **incentivazione economica della prestazione lavorativa del personale impiegato nello stesso**, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la continuità del servizio derivante dalla diretta partecipazione del personale impiegato, la disponibilità del personale stesso a partecipare a iniziative formative ed altre attività in grado di implementare la qualità del servizio.

Le risorse impiegate dall'Appaltatore per migliorare il servizio sono derivazione dell'Art. 3 del presente Capitolato.

Per tutta la durata dell'affidamento l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti, esonerando l'Ente Committente da ogni responsabilità nel merito.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato sui servizi con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente Committente. Tale elenco va trasmesso annualmente all'Ente Committente prima dell'inizio dell'anno educativo/scolastico.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Committente il curriculum professionale e contestualmente dovrà indicare la persona incaricata per conto dell'Appaltatore a svolgere le funzioni di referente per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, che sarà sottoscritto in sede di firma del contratto quale sua accettazione integrale.

Il personale in servizio durante l'orario del **pasto**, dovrà consumarlo insieme ai bambini.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

Sono inoltre a carico del soggetto gestore i seguenti oneri:

- oneri inerenti la sicurezza;
- acquisto di pannolini e di materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, di biancheria, di vestiario del personale, di materiali igienici e di pulizia locali, oltre che di cancelleria;
- i costi del personale;
- le derrate alimentari per la fornitura dei pasti, attenendosi alle procedure HACCP, al rispetto delle tabelle dietetiche autorizzate dall'AUSL di Bologna, Distretto Reno, Lavino e Samoggia competente e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- la pulizia dei locali;
- presidio e coordinamento complessivo della struttura;
- in generale ogni altro onere di gestione necessario al funzionamento del servizio, compresi i costi di avvio dell'attività, il materiale didattico e ludico, ad eccezione di quanto non espressamente a carico del Comune ai sensi del presente Capitolato.

All'interno della struttura del nido d'infanzia Vighi è presente una cucina adibita alla preparazione dei pasti. Il soggetto gestore dovrà provvedere all'erogazione dei pasti (colazione mattutina, merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana).

I pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igienicità e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico – sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL – Distretto Reno, Lavino e Samoggia.

Sarà quindi a carico del soggetto gestore:

- l'erogazione dei pasti secondo garanzie di qualità certificate ISO 9001 ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 16 lett. e) della L.R. 19/2016, le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto

del D.P.R. 128/1999 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini”, che prevedano l’utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

- la predisposizione dei menù e delle tabelle dietetiche che dovranno essere approvate dal competente servizio dell’AUSL con le modalità e nei termini di cui alla Direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017;
- la fornitura di diete speciali nell’ambito del progetto dietetico definito e presentato dalle famiglie su certificazione del pediatra curante.

Oltre a presentare le modalità di gestione ed erogazione del pasto, il soggetto gestore dovrà indicare la ditta fornitrice di derrate alimentari di cui intende avvalersi.

Per la fornitura di derrate alimentari è presente sul territorio la Ditta Melamangio S.p.A., società a prevalente capitale pubblico e di proprietà anche dell’Amministrazione.

A tal proposito, il soggetto aggiudicatario della sopra citata procedura, qualora intendesse affidare la fornitura delle derrate alimentari alla Ditta Melamangio S.p.A., dovrà provvedere alla stipula di apposito contratto con la medesima.

Per quanto riguarda **le attrezzature di ristorazione**, il soggetto gestore potrà avvalersi delle strumentazioni attualmente esistenti presso il nido Vighi, di proprietà comunale, che le fornirà in comodato d’uso gratuito previa la stesura di un verbale di consegna. Al termine del servizio dette attrezzature dovranno essere restituite al Comune nelle medesime condizioni in cui si trovavano alla consegna, pena risarcimento dei danni procurati. La riconsegna avverrà tramite apposito verbale di restituzione.

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla **protezione dei dati personali** (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l’Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell’interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L’Appaltatore, in particolare:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto l’Appaltatore stesso; in tal caso, l’Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. “Incaricati del Trattamento”, adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la **sicurezza sui luoghi di lavoro**, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione;
- effettuare le prove di evacuazione previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal Decreto 16/07/2014, da tenere almeno tre volte all'anno, di cui una entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo; di tali prove si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere conservato in originale nella struttura; di ogni verbale dovrà essere inviata in maniera tempestiva una copia all'Ufficio Scuola comunale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere predisposto dall'Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore, sulla base delle indicazioni e disposizioni contenute nel progetto. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

Il Piano di Emergenza è in capo all'Appaltatore.

Il soggetto gestore avrà a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata del contratto, **i locali situati a Casalecchio di Reno, Via Puccini n. 17, con ingresso per le famiglie in Via Porrettana n. 482**, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.

La struttura verrà consegnata al soggetto gestore perfettamente funzionante mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del Comune di Casalecchio di Reno e dal legale rappresentante del soggetto affidatario del servizio. Al verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi.

Alla scadenza del contratto il soggetto gestore sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità di cui al capoverso precedente.

Sarà a carico del soggetto gestore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Amministrazione comunale, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati ovvero al costo di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il soggetto gestore, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non risolta e a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dal competente Servizio del Comune.

Il soggetto gestore non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza prima aver acquisito la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna non diventeranno di proprietà del soggetto gestore e, pertanto, non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del soggetto gestore stesso.

Per l'attivazione dei servizi presso il nido "Roberto Vighi", il soggetto gestore dovrà ottenere **l'autorizzazione al funzionamento e all'Accreditamento** ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni e dalla direttiva in materia di cui alla deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017.

Per un'ottimale programmazione da parte del soggetto gestore degli adempimenti finalizzati alla presentazione della domanda di autorizzazione, **l'accesso ai locali sarà consentito dal momento dell'aggiudicazione**, nelle more della sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna, esclusivamente per le rilevazioni necessarie alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore si impegna a presentare domanda di autorizzazione al funzionamento entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

Trascorsi i termini di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà revocare l'aggiudicazione senza necessità di messa in mora.

Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE

Restano a carico dell'Ente Committente i seguenti obblighi:

- a) il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste nello specifico articolo;
- b) la raccolta delle iscrizioni ai servizi, nonché la definizione delle rette di frequenza, la bollettazione e la relativa riscossione delle rette a carico dell'utenza;
- c) la manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, compresi oneri di disinfestazione e derattizzazione dei locali;
- d) le spese per la manutenzione del verde nelle aree di pertinenza;
- e) la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio in appalto, così come risultanti da apposito verbale di consegna;
- f) la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strutture e degli impianti e la lotta agli infestanti sia periodica sia al bisogno;
- g) le spese per le utenze compresa l'utenza telefonica;
- h) l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc.;
- i) utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal GDPR;
- j) il sostegno degli alunni disabili certificati eventualmente inseriti nei servizi.

Art. 9 – CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dei servizi potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente, prima della consegna dei servizi, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione fissa una data per la consegna dei servizi e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 10 – REFERENTE DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del Servizio, deve indicare all'Ente Committente il nominativo del proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto. Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove

necessario l'Ente Committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso le sedi dei nidi nei tempi necessari.

Art. 11 – VIGILANZA E SUPERVISIONE DEI SERVIZI

La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete all'Ente Committente, che esercita funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Appaltatore. Pertanto il Comune tramite il competente Dirigente/Responsabile o suo delegato ha accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme e condizioni di cui al presente appalto.

L'Appaltatore dovrà individuare il proprio referente che si relazionerà con i Responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio.

In specifico i Responsabili comunali potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- anche con l'eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Appaltatore la qualità dei servizi, sia sul piano organizzativo che delle attività educative;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento del gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio;

L'Appaltatore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Ente Committente/Ente Committente.

Sui servizi di cui ai punti precedenti del presente capitolato dovranno essere effettuati periodici incontri di verifica fra le parti e presentato, a cura dell'aggiudicatario, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti evidenziando le criticità e le proposte migliorative.

All'Appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Art. 12 – SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Amministrazione, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Nei casi consentiti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e quelli presentati con l'offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP dell'Amministrazione committente.

Art. 14 – PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE E CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante si obbliga secondo le disposizioni dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ssmi ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato nell'azienda uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 co. 3 D.Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

Art. 15 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi. In tale caso, il corrispettivo potrà essere aumentato, previa approvazione dell'Ente Committente, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento. L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi. L'eventuale richiesta dovrà essere presentata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinnovo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Art. 16 – FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dall'Ente Committente nei competenti esercizi finanziari.

Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture mensili per i servizi effettivamente prestati.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno liquidate, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione. Farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

L'Ente Committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG comunicato dall'Amministrazione comunale.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva del soggetto gestore, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui avanti;
- c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni.

In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui ai successivi punti, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17 – GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore dell'Ente Committente, in relazione all'importo del contratto da stipulare.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la fideiussione di cui l'Ente Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 18 – RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

In relazione all'esecuzione dell'appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi (anche accessori e complementari) che ne formano parte come previsti dal presente capitolato, l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conduzione e all'uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo l'Ente Committente e i rispettivi Amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto e durante l'espletamento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'Appaltatore si obbliga a stipulare oppure ad integrare eventuale contratto già esistente e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto (compresi eventuale rinnovo e/o proroga) una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), la quale deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a:

- RCT euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 5.000.000,00 per persona ed euro 1.500.000,00 per cose (animali compresi);

- RCO euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 2.500.000,00 per persona;
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (ad es. r.c. per danno cagionato da incapace – ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata.

Si richiede inoltre di prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- proprietà e/o conduzione dei locali, degli spazi, delle strutture, attrezzature, beni, giochi e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresa manutenzione di tali beni ed aree verdi in genere, l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- danni da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti e/o inquinamenti connessi alla preparazione e/o somministrazione e/o distribuzione di cibi, bevande e alimenti in genere, manifestatisi sia in occasione della somministrazione e/o distribuzione, che successivamente;
- danni cagionati a terzi prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico";
- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- le malattie professionali;

- la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

Polizza infortuni: per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura deve essere operante anche qualora le attività vengano svolte all'esterno dei locali destinati ad ospitare l'attività assicurata, nonché in qualsiasi altro luogo all'uopo destinato. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato e per sinistro nei termini seguenti:

- Morte € 100.000,00;
- Invalidità Permanente € 100.000,00;
- Rimborso spese mediche e farmaceutiche € 5.000,00;

e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

- Invalidità permanente prestata con franchigia non superiore al 3%;
- Tabella INAIL per il calcolo dell'invalidità permanente;
- Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;
- Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro;
- Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai **locali** sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di Legge.

I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di Legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'esistenza e la validità della/e copertura/e assicurativa/e nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti

dall'Ente Committente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione. In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo, in vigore del presente appalto, lo stesso dovrà avere le caratteristiche minime sopra riportate in base alla tipologia di copertura assicurativa di cui trattasi, con obbligo in capo all'Appaltatore di inviare copia della polizza debitamente quietanzata e sottoscritta attestante la validità della stessa.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Art. 19 – PENALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

- a) da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 (per ogni evento e a seconda della gravità) comportamento scorretto o non adeguato nei confronti dell'utenza, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale; il perdurare del comportamento scorretto o non adeguato o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato;
- b) da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 (per ogni evento e a seconda della gravità) negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per i minori loro affidati;
- c) Euro 500,00 mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio (per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione);
- d) Euro 500,00 utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara (per ogni singolo operatore e per ogni giornata);
- e) da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 (per ogni evento e a seconda del disagio creato all'utenza) inosservanza degli orari di apertura dei Servizi, per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f) Euro 500,00 (per ogni educatore/docente) sostituzione definitiva degli educatori per motivi diversi da quelli indicati ai punti che precedono nel presente capitolato (maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati);
- g) Euro 500,00 inadempienza rispetto l'obbligo di mantenere in servizio l'organico dichiarato, non garantendo il rispetto dei rapporti adulti/bambino (per ogni unità di personale e per ogni giornata);
- h) Euro 500,00 inosservanza del calendario di apertura dei servizi (per ogni infrazione giornaliera);

- i) altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Appaltatore, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 4.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e a insindacabile giudizio dell'Ente Committente.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 21 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 22 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

Art. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;

a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;

a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;

ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;

qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE)

Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012,

n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. divieto di pantouflage o revolving doors”), l’Appaltatore dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell’ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei confronti dell’impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L’Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 26 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l’esecuzione del contratto che dopo l’ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 27 – DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall’Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell’amministrazione digitale.

Art. 28 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 29 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica ed in modalità elettronica.

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione, i diritti di segreteria e di rogito.